

## Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

### Indice

- *Presentazione*
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso Kirov Lro e Dmitriyevykh contro Russia (Ricorso n. 29296/18)*  
(Testimoni di Geova - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione esercitata attraverso la diffusione di pubblicazioni religiose - Interferenza da parte delle Autorità russe - Ammissibilità del ricorso ex art. 9 CEDU)
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Seconda Sezione, caso Rutkauskas contro Lituania (Ricorso n. 15816/20)*  
(Testimoni di Geova - Ministro di culto - Obiezione di coscienza e servizio civile - Mancata esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare - Violazione dell'art. 9 CEDU)
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Quarta Sezione, caso Gergely contro Romania (Ricorso n. 46890/21)*  
(Regime carcerario - Alimentazione conforme alla nuova religione dell'istante - Diniego - Violazione dell'art. 9 CEDU)
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Quinta Sezione, Caso della comunità religiosa della Parrocchia di Svyato-Uspenskyj dell'Eparchia di Rivne della Chiesa Ortodossa Ucraina nel villaggio di Ptycha del distretto di Dubenskyj contro Ucraina (Ricorso n. 8906/19)*  
(Pluralismo religioso - Disponibilità di un edificio ecclesiastico - Ingiustificata limitazione di tale disponibilità - Violazione dell'art. 9 CEDU).
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Terza Sezione, caso Markin e altri contro Russia (Ricorso n. 20519/18 e altre 13)*  
(Testimoni di Geova - Attività culturali pacifiche - Accusa di estremismo - Violazione dell'art. 9 CEDU).
- *Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2025, n. 115*  
(Congedo parentale – Genitorialità intenzionale – PMA – Interesse del minore)
- *Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2025, n. 120*  
(Assegno familiare – Convivenza di fatto)
- *Corte costituzionale, sentenza 25 luglio 2025, n. 132*  
(Omicidio del consenziente – Suicidio assistito)
- *Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 2025, n. 155*  
(PMA – Dichiarazione giudiziale di paternità – Rettificazione di sesso)

## Constitutional, EU, and ECHR Jurisprudence

### Index

- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Kirov Lro and Dmitriyevykh v. Russia (Application no. 29296/18)*  
(Jehovah's Witnesses – Freedom of thought, conscience, and religion exercised through the dissemination of religious publications – Interference by the Russian authorities – Admissibility of the application under Article 9 ECHR)
- *European Court of Human Rights, Second Section, Rutkauskas v. Lithuania (Application no. 15816/20)*  
(Jehovah's Witnesses – Minister of religion – Conscientious objection and civilian service – Failure to grant exemption from compulsory military service – Violation of Article 9 ECHR)
- *European Court of Human Rights, Fourth Section, Gergely v. Romania (Application no. 46890/21)*  
(Prison regime – Diet consistent with the applicant's new religion – Refusal – Violation of Article 9 ECHR)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, Case of the Religious Community of the Parish of Svyato-Uspensky of the Rivne Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church in the village of Ptycha, Dubensky District v. Ukraine (Application no. 8906/19)*  
(Religious pluralism – Availability of a church building – Unjustified restriction of such availability – Violation of Article 9 ECHR)
- *European Court of Human Rights, Third Section, Markin and Others v. Russia (Application no. 20519/18 and 13 others)*  
(Jehovah's Witnesses – Peaceful religious activities – Accusations of extremism – Violation of Article 9 ECHR)
- *Constitutional Court, judgment of 21 July 2025, no. 115*  
(Parental leave – Intended parenthood – Medically assisted reproduction (MAR) – Best interests of the child)
- *Constitutional Court, judgment of 22 July 2025, no. 120*  
(Family allowance – De facto cohabitation)
- *Constitutional Court, judgment of 25 July 2025, no. 132*  
(Homicide with the victim's consent – Assisted suicide)
- *Constitutional Court, judgment of 23 October 2025, no. 155*  
(Medically assisted reproduction (MAR) – Judicial declaration of paternity – Gender reassignment)

## Presentazione

La presente sezione di “Legislazione e giurisprudenza costituzionale e comunitaria” comprende cinque sentenze della Corte EDU e quattro sentenze della Corte costituzionale.

Nel caso *Kirov Lro e Dmitriyevykh contro RUSSIA*, i richiedenti lamentano che il divieto dell’organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova e il perseguimento dei suoi seguaci con accuse di estremismo costituiscano violazione dei loro diritti alla libertà di religione e di associazione.

In particolare, il secondo richiedente si è lamentato principalmente del suo procedimento penale avviato per la distribuzione di pubblicazioni religiose dei Testimoni di Geova considerate materiale “estremista”. Citando il caso *LRO di Taganrog e altri contro Russia* (n. 32401/10 e altri 19 n. 19, §§ 234-55, 7 giugno 2022), la Corte precisa che un reato di diffusione di massa di materiale estremista ai sensi dell’articolo 20.29 del CAO è stato concettualizzato dalla legge russa come un reato formale, per il quale è sufficiente l’inclusione nella *Federal List of Extremist Material* e non si rende necessaria la valutazione del contesto della diffusione o della sua potenziale conseguenza dannosa, né delle reali intenzioni del colpevole. La Corte ha però stabilito, in quella sentenza, che il fatto che il diritto interno non richieda la prova che il reato abbia avuto un effetto concreto non rende inutile la necessità di giustificare l’interferenza da parte delle autorità pubbliche sull’esercizio di un diritto fondamentale e di dimostrarne la necessità nelle circostanze specifiche. Nel presente caso, il mancato esercizio di qualsivoglia bilanciamento ha portato la Corte alla conclusione secondo cui l’interferenza non abbia perseguito alcun “urgente bisogno sociale” e quindi non sia stata “necessaria in una società democratica”. Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per violazione dell’art. 9 CEDU.

Nel caso *Rutkauskas contro Lituania*, il richiedente è un Testimone di Geova e ministro religioso. Essendo stato chiamato, ai sensi della Legge sulla Coscrizione, a svolgere il servizio militare in Lituania, ha opposto un rifiuto, motivandolo sulla base delle sue convinzioni religiose e della sua coscienza. La sua richiesta di svolgere il servizio civile alternativo non ha ricevuto risposta da parte delle autorità militari, che il 7 settembre 2015 hanno deciso di non esentare il richiedente dal servizio militare obbligatorio iniziale. Ciò in ragione della esplicita previsione di un preciso dovere costituzionale, riferito a tutti i cittadini lituani, che impone a questi di svolgere il servizio militare obbligatorio o il servizio alternativo di difesa nazionale, estendendo tale obbligo sia ai ministri delle chiese e delle organizzazioni religiose considerate tradizionali in Lituania, sia ai ministri di comunità e associazioni religiose non tradizionali. Il Governo lituano si è impegnato a seguire le indicazioni contenute nella causa *Teliatnikov contro Lituania* (n. 51914/19, 7 giugno 2022) per modificare la disciplina interna degli obblighi militari e provvedere alla tutela dell’obiezione di coscienza. Secondo il richiedente, però, tali impegni non sono stati rispettati, dal momento che autorità lituane si sono limitate a prevedere semplici proposte generali senza forza di legge e non impattanti sulla pregressa situazione sofferta. Su queste basi, lo stesso ricorrente ritiene che lo Stato abbia operato una indebita interferenza sul suo diritto alla libertà di pensiero e di coscienza, come garantito dall’art. 9 CEDU.

Nella sentenza, la Corte ha rilevato come qualsiasi sistema di servizio militare obbligatorio imponga un onere gravoso in capo ai cittadini; di conseguenza, è da ritenere legittimo e accettabile solo ove sia condiviso in modo equo e se le esenzioni da questo si basino su basi solide e convincenti. Su queste premesse, la Corte ha concluso per ammettere la violazione dell’art. 9 CEDU. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, un sistema che imponga ai cittadini un obbligo che può avere potenzialmente gravi implicazioni per gli obiettori di coscienza, come l’obbligo di servire nell’esercito, senza tenere conto delle esigenze della coscienza e delle convinzioni dell’individuo, non esprime un giusto equilibrio tra gli interessi della società nel suo complesso e quelli dell’individuo.

Nel caso *Gergely contro Romania*, il richiedente afferma che nell’agosto 2021, quando era incarcerato nella prigione di Oradea, si è convertito all’Islam e che la sua richiesta del 20 agosto 2021 di ricevere pasti in conformità con la sua nuova religione è stata respinta dall’amministrazione carceraria. In una sentenza del 13 settembre 2021, il giudice nazionale aveva stabilito che il rifiuto dell’amministrazione carceraria fosse giustificato, in quanto il richiedente non aveva fornito un certificato di conversione nella nuova

religione, come richiesto, tra l'altro, dalla legge rumena n. 254/2013. Il Governo ha avanzato due argomentazioni sull'inammissibilità del reclamo. In primo luogo, ha affermato che il querelante non aveva esaurito i rimedi domestici perché avrebbe potuto intentare un'azione di responsabilità civile basandosi sulle disposizioni generali del Codice Civile; in secondo luogo, ha sostenuto che il querelante aveva perduto lo *status* di vittima a seguito di intervenute modifiche legislative.

La Corte, esaminato il caso e constatata la somiglianza con la vicenda *Neagu*, ha stabilito che, salvo casi del tutto eccezionali, il diritto alla libertà di religione come inteso dalla Convenzione impedisce allo Stato qualsiasi valutazione sulla legittimità delle credenze religiose o sul modo in cui esse siano espresse. I giudici di Strasburgo hanno osservato, altresì, che l'amministrazione penitenziaria avrebbe potuto agevolare il richiedente nell'ottenimento di una certificazione attestante l'appartenenza alla nuova religione; né varrebbe ad escludere la violazione dell'art. 9 CEDU la circostanza che il richiedente avrebbe potuto usufruire di un pasto vegetariano, in alternativa a quello conforme alle proprie credenze religiose.

Nel caso della *Comunità religiosa della Parrocchia di Svyato-Uspenskyj dell'Eparchia di Rivne della Chiesa Ortodossa Ucraina nel villaggio di Ptycha del distretto di Dubenskyj contro Ucraina*, una comunità religiosa appartenente alla Chiesa ortodossa ucraina ha lamentato che le autorità statali le avevano impedito di utilizzare il suo edificio ecclesiastico – contestato con un gruppo religioso rivale – e avevano favorito quest'ultimo nelle procedure amministrative di registrazione.

Secondo la Corte in materia di libertà religiosa, lo Stato ha l'obbligo positivo di garantire che le comunità religiose possano svolgere liberamente le proprie attività, nonché di mantenere una posizione di rigorosa neutralità e imparzialità nei confronti delle diverse confessioni. Esaminando tutti gli elementi del caso, la stessa Corte ha rilevato l'incapacità delle autorità nazionali di adottare misure sufficienti per garantire l'utilizzo del proprio edificio ecclesiastico da parte della comunità ricorrente nel contesto di una controversia relativa a tale edificio con un altro gruppo religioso. Su queste premesse, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che lo Stato abbia perpetrato una violazione dell'art. 9 CEDU, configurabile allorché le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, stabiliscano quale gruppo religioso abbia il diritto di rappresentare una particolare fede o limitino l'uso di luoghi di culto in pendenza di controversie tra confessioni rivali, senza tenere conto dei diritti di proprietà e dell'autonomia interna della comunità interessata.

Nel caso *Markin e altri contro Russia*, i richiedenti hanno presentato un reclamo principalmente per essere stati accusati di estremismo a seguito della prosecuzione di attività da parte delle locali organizzazioni religiose, pur liquidate, dei Testimoni di Geova, organizzando servizi di culto e praticando pacificamente la loro religione in comunità con altri. Citando il ragionamento della causa *Taganrog LRO and Others v. Russia* (nos. 32401/10 and 19 others, §§ 256-73, 7 June 2022), la Corte giunge alla conclusione che esista una violazione dell'art. 9 CEDU.

Passando alle pronunce della Corte costituzionale italiana, si deve ricordare, in primo luogo, la n. 115 del 21 luglio 2025, in cui i giudici del Palazzo della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*), come inserito dall'art. 2, co. 1, lett. c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Tale previsione, infatti, è discriminatoria e viola l'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce il congedo di paternità obbligatorio solo al genitore di sesso maschile, anziché anche alla donna genitore intenzionale, risultante tale dai registri dello stato civile.

Invero, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di chiarire che la *ratio* sottesa all'istituto del congedo parentale ed ai riposi giornalieri previsti per le lavoratrici madri non risiede tanto nella tutela della donna, quanto, piuttosto, nella protezione del primario interesse del bambino, sotto il profilo delle «esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenze 21 aprile 1993, n. 179, e 1° aprile 2003, n. 104). Ciò ha fatto ritenere legittima l'estensione di tali benefici anche al di fuori della filiazione biologica, ossia nei casi di affidamento e, soprattutto, di adozione (sentenze 22 ottobre 2015, n. 205, e 23 maggio 2018, n. 105).

Per quanto riguarda le famiglie omoaffettive, l'iscrizione nei registri di stato civile di coppie di genitori dello stesso sesso è stata ritenuta valida dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, quantomeno con riferimento alle ipotesi in cui il rapporto di genitorialità cd. intenzionale scaturisca da PMA eseguita all'estero e, pertanto, il giudice nazionale debba limitarsi a verificare la compatibilità dell'atto con l'ordine pubblico internazionale (sentenza n. 38162 del 2022), non avendo rilievo – aveva già precisato la Corte –

neppure la circostanza che l'atto procreativo sia stato posto in essere in violazione di una norma interna (Cass., sentenza 30 settembre 2016, n. 19599; sentenza 15 giugno 2017, n. 14878; sentenza 23 agosto 2021, n. 23319). Sulla base di tali orientamenti la giurisprudenza di merito ha, quindi, riconosciuto efficacia alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero recanti indicazione due madri, di provvedimenti stranieri di adozione da parte di due donne o di adozione da parte della sola madre intenzionale.

Ciò è conforme col principio costituzionale di tutela dell'infanzia (art. 31, co. 1 Cost.), da cui discende il diritto del bambino ad avere dei genitori, indipendentemente dalla circostanza che egli sia stato concepito in modo naturale o mediante assistenza medica; ed è conforme, altresì, al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in forza del quale «l'identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori» (§ 7.1 *Cons. dir.*). Come già chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 marzo 2021, n. 33, infatti, l'orientamento sessuale non incide sull'idoneità a prendersi cura del minore, che la disposizione indubbiata sacrifica, pertanto, senza alcuna ragionevole giustificazione, anche alla luce della similitudine esistente tra il ruolo svolto dalla madre intenzionale e dal padre biologico all'interno, rispettivamente, delle coppie omogenitoriali ed eterosessuali. Tale ricostruzione non si applica, invece, ai casi di maternità surrogata, stante la perdurante contrarietà all'ordine pubblico di tale pratica

Nella sentenza 22 luglio 2025, n. 120 la Corte, benché in molteplici occasioni avesse giudicato incostituzionali le disparità di trattamento normativo fondate sulla distinzione tra rapporto coniugale e convivenza *more uxorio*, ha ritenuto priva di fondamento la questione di legittimità dell'art. 2 DPR 30 maggio 1955, n. 797, sollevata dalla Corte d'appello di Venezia con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., «nella parte in cui» detta disposizione individua quale causa ostativa al riconoscimento dell'assegno familiare il solo coniugio tra datore di lavoro e lavoratore, anziché anche la convivenza di fatto tra gli stessi.

Il legislatore, infatti, ha inteso evitare che per mezzo dell'assegno l'imprenditore potesse realizzare una sorta di «autofinanziamento», trattenendo all'interno del proprio nucleo familiare somme che, altrimenti, avrebbe dovuto versare all'Erario. Questo rischio, tuttavia, nei casi prospettati dal giudice *a quo* non si configura, in quanto la definizione normativa di «nucleo familiare» adottata dalla disciplina di settore comprende, oltre ai figli minori o inabili, solo i coniugi non separati e, a certe condizioni, coloro che abbiano sottoscritto un formale contratto di convivenza (art. 2, co. 6 decreto-legge 1988, n. 69, come interpretato dalla circolare INPS n. 84/2017).

Elementari esigenze di coerenza sistematica, in uno alla diversità degli assetti patrimoniali endofamiliari nascenti, rispettivamente, da *coniugio* e convivenza di fatto, inducono a concludere che la disposizione indubbiata non è né discriminatoria, né in contrasto con la *ratio* assistenziale dell'istituto.

Nella sentenza 25 luglio 2025, n. 132, la Consulta ha ritenuto non ammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 c.p., sollevata dal Tribunale di Firenze per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. nella parte in cui detta disposizione non esclude la punibilità di chi «attui materialmente la volontà suicidaria» di una persona impossibilitata al suicidio assistito per «impossibilità fisica» e «assenza di strumentazione idonea», ovvero per il rifiuto «non irragionevole», da parte della stessa, delle «modalità alternative di autosomministrazione» eventualmente disponibili. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dimostra che l'autosomministrazione del farmaco letale sia effettivamente impossibile nel caso di specie, essendo stati carenti gli sforzi compiuti dall'Amministrazione sanitaria per il reperimento di macchinari idonei.

Peraltro, tale inerzia del soggetto pubblico lede il diritto al suicidio medicalmente assistito di cui è titolare la ricorrente, quale proiezione del suo diritto costituzionale di autodeterminazione, a mente delle note sentenze C. cost., 22 novembre 2019, n. 242, e 1° luglio 2024, n. 135. Diritto che, invece, andrebbe soddisfatto.

Nella sentenza 23 ottobre 2025, n. 155, infine, la Corte ha giudicato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 2004, n. 40, nella parte in cui, limitando l'accesso alla PMA alle sole coppie di sesso diverso, impediscono – secondo l'interpretazione del giudice *a quo* – che possano farvi ricorso anche due persone del medesimo

Sesso, ma originariamente di sesso diverso, per realizzare una fecondazione omologa con gameti di uno di essi, crioconservati prima della relativa rettificazione di sesso.

Le disposizioni indubiate, infatti, non debbono trovare applicazione nel giudizio principale, posto che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, che ne è oggetto, dev'essere valutata solo sulla base della prova del nesso biologico esistente, o meno, esiste tra l'attrice e le figlie da ella concepite mediante PMA, secondo quanto disposto dall'art. 269 c.c. e pacifico in giurisprudenza (si cita Cass., ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32308).

Sul piano concettuale-metodologico, resta comunque fermo la necessità di vagliare le questioni concernenti la riconoscibilità dei nati da coppie omosessuali mediante PMA assumendo come principio-guida la tutela del minore, più che il diritto alla genitorialità dei soggetti interessati.

## Presentation

This section of “*Constitutional and EU Legislation and Case Law*” includes five judgments of the European Court of Human Rights (ECtHR) and four judgments of the Italian Constitutional Court.

In *Kirov Lro and Dmitriyevykh v. Russia*, the applicants complained that the ban on the religious organization of Jehovah’s Witnesses and the prosecution of its followers on charges of extremism amounted to a violation of their rights to freedom of religion and freedom of association. In particular, the second applicant mainly complained about the criminal proceedings brought against him for distributing religious publications of Jehovah’s Witnesses that were considered “extremist” material. Referring to *Taganrog LRO and Others v. Russia* (nos. 32401/10 and 19 others, §§ 234–55, 7 June 2022), the Court clarified that the offence of mass dissemination of extremist material under Article 20.29 of the Code of Administrative Offences had been conceptualized by Russian law as a formal offence, for which inclusion in the Federal List of Extremist Materials was sufficient, without any need to assess the context of dissemination, its potentially harmful consequences, or the actual intentions of the offender. However, in that judgment the Court had established that the fact that domestic law does not require proof that the offence produced concrete effects does not eliminate the need to justify interference by public authorities with the exercise of a fundamental right, nor the need to demonstrate that such interference is necessary in the specific circumstances. In the present case, the complete absence of any balancing exercise led the Court to conclude that the interference did not pursue any “pressing social need” and was therefore not “necessary in a democratic society.” For these reasons, the Court held the application admissible for violation of Article 9 of the ECHR.

In *Rutkauskas v. Lithuania*, the applicant is a Jehovah’s Witness and a minister of religion. Having been called up to perform military service in Lithuania under the Conscription Act, he refused on the basis of his religious beliefs and conscience. His request to perform alternative civilian service received no response from the military authorities, which on 7 September 2015 decided not to exempt him from compulsory initial military service. This decision was based on the explicit constitutional provision imposing on all Lithuanian citizens a duty to perform compulsory military service or alternative national defence service, extending this obligation both to ministers of churches and religious organizations considered traditional in Lithuania and to ministers of non-traditional religious communities and associations.

The Lithuanian Government undertook to follow the guidance contained in *Teliatnikov v. Lithuania* (no. 51914/19, 7 June 2022) in order to amend domestic legislation on military obligations and ensure protection of conscientious objection. According to the applicant, however, those commitments were not respected, since the Lithuanian authorities merely put forward general proposals lacking binding legal force and incapable of remedying the situation he had already endured. On this basis, the applicant argued that the State had unduly interfered with his right to freedom of thought and conscience, as guaranteed by Article 9 ECHR.

In its judgment, the Court noted that any system of compulsory military service imposes a heavy burden on citizens; accordingly, it can be regarded as legitimate and acceptable only if it is shared fairly and if exemptions are based on solid and convincing grounds. On these premises, the Court found a violation of Article 9 ECHR. According to the Strasbourg judges, a system that imposes on citizens an obligation with potentially serious implications for conscientious objectors—such as compulsory military service—without taking account of the individual’s conscience and beliefs does not strike a fair balance between the interests of society as a whole and those of the individual.

In *Gergely v. Romania*, the applicant stated that in August 2021, while detained in Oradea Prison, he converted to Islam and that his request of 20 August 2021 to receive meals in accordance with his new religion was rejected by the prison administration. In a judgment of 13 September 2021, the domestic court held that the refusal was justified, as the applicant had not provided a certificate of conversion to the new religion, as required, inter alia, by Romanian Law no. 254/2013. The Government raised two objections as to the inadmissibility of the complaint. First, it argued that the applicant had failed to

exhaust domestic remedies because he could have brought a civil liability action based on the general provisions of the Civil Code; second, it contended that the applicant had lost victim status following subsequent legislative amendments.

Having examined the case and noted its similarity to *Neagu*, the Court held that, save in wholly exceptional circumstances, the right to freedom of religion as understood by the Convention precludes the State from any assessment of the legitimacy of religious beliefs or of the manner in which they are expressed. The Strasbourg judges further observed that the prison administration could have assisted the applicant in obtaining certification attesting to his membership of the new religion; nor could the availability of a vegetarian meal, as an alternative to a meal consistent with his religious beliefs, exclude a violation of Article 9 ECHR.

In *The Religious Community of the Parish of Svyato-Uspensky of the Rivne Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church in the village of Ptycha, Dubensky District v. Ukraine*, a religious community belonging to the Ukrainian Orthodox Church complained that the State authorities had prevented it from using its church building—contested with a rival religious group—and had favoured the latter in the administrative registration procedures.

According to the Court’s case law on freedom of religion, the State has a positive obligation to ensure that religious communities can freely carry out their activities and to maintain a position of strict neutrality and impartiality toward the various denominations. Examining all the elements of the case, the Court found that the national authorities had failed to adopt sufficient measures to guarantee the applicant community’s use of its church building in the context of a dispute over that building with another religious group. On these grounds, the Strasbourg judges held that the State had violated Article 9 ECHR, which is infringed where public authorities, directly or indirectly, determine which religious group has the right to represent a particular faith or restrict the use of places of worship pending disputes between rival denominations, without regard to property rights and the internal autonomy of the community concerned.

In *Markin and Others v. Russia*, the applicants complained mainly of having been accused of extremism as a result of continuing the activities of local Jehovah’s Witnesses religious organizations, despite their dissolution, by organizing religious services and peacefully practising their religion in community with others. Referring to the reasoning in *Taganrog LRO and Others v. Russia* (nos. 32401/10 and 19 others, §§ 256–73, 7 June 2022), the Court concluded that there had been a violation of Article 9 ECHR.

Turning to the judgments of the Italian Constitutional Court, reference must first be made to judgment no. 115 of 21 July 2025, in which the Court declared unconstitutional Article 27-bis of Legislative Decree no. 151 of 26 March 2001 (Consolidated Act on legislative provisions concerning the protection and support of maternity and paternity, pursuant to Article 15 of Law no. 53 of 8 March 2000), as inserted by Article 2(1)(c) of Legislative Decree no. 105 of 30 June 2022. That provision was found to be discriminatory and in violation of Article 3 of the Constitution insofar as it granted compulsory paternity leave only to a male parent, rather than also to the female intentional parent as recorded in the civil status registers.

Constitutional case law had already clarified that the rationale underlying parental leave and the daily rest periods provided for working mothers lies not so much in the protection of women as in safeguarding the paramount interest of the child, with regard to the “relational and emotional needs connected to the development of his or her personality” (judgments no. 179 of 21 April 1993 and no. 104 of 1 April 2003). This has justified extending such benefits beyond biological parenthood, namely in cases of foster care and, above all, adoption (judgments no. 205 of 22 October 2015 and no. 105 of 23 May 2018). With regard to same-sex families, the registration in civil status records of couples of parents of the same sex has been deemed valid by the Joint Civil Chambers of the Court of Cassation, at least in cases where the relationship of so-called intentional parenthood arises from medically assisted reproduction carried out abroad, such that the national court’s role is limited to verifying compatibility with international public order (judgment no. 38162 of 2022). The Court had already clarified that the fact that the procreative act was carried out in violation of domestic law is irrelevant (Cass., judgments no. 19599 of 30 September 2016; no. 14878 of 15 June 2017; no. 23319 of 23 August 2021). On the basis of these orientations, lower courts have therefore recognized the effectiveness of the transcription of foreign birth certificates

indicating two mothers, of foreign adoption orders in favour of two women, or of adoption by the sole intentional mother.

This approach is consistent with the constitutional principle of protection of childhood (Article 31(1) of the Constitution), from which derives the child's right to have parents, regardless of whether conception occurred naturally or through medical assistance; it is also consistent with the principle of equality (Article 3 of the Constitution), according to which "difference of sex cannot justify a less favourable treatment of parents" (§ 7.1 of the legal reasoning). As already clarified by the Constitutional Court in judgment no. 33 of 9 March 2021, sexual orientation does not affect the ability to care for a minor, which the contested provision therefore sacrifices without any reasonable justification, also in light of the similarity between the role played by the intentional mother and that of the biological father within, respectively, same-sex and heterosexual couples.

This reconstruction does not apply, however, to cases of surrogacy, in view of the continuing incompatibility of that practice with public order.

In judgment no. 120 of 22 July 2025, the Court—despite having on many occasions declared unconstitutional disparities in treatment based on the distinction between marriage and de facto cohabitation—held to be unfounded the question of constitutionality of Article 2 of Presidential Decree no. 797 of 30 May 1955, raised by the Venice Court of Appeal with reference to Articles 3 and 38 of the Constitution, "insofar as" that provision identifies marriage between employer and employee, but not their de facto cohabitation, as a ground precluding entitlement to the family allowance. The legislature intended to prevent the entrepreneur from using the allowance as a form of "self-financing," by retaining within the family unit sums that would otherwise have been paid to the Treasury. This risk, however, does not arise in the cases envisaged by the referring court, since the statutory definition of "family unit" adopted by the relevant legislation includes, in addition to minor or disabled children, only non-separated spouses and, under certain conditions, those who have entered into a formal cohabitation agreement (Article 2(6) of Decree-Law no. 69 of 1988, as interpreted by INPS Circular no. 84/2017).

Elementary requirements of systemic coherence, together with the diversity of intra-family patrimonial arrangements arising respectively from marriage and de facto cohabitation, lead to the conclusion that the contested provision is neither discriminatory nor contrary to the welfare-oriented rationale of the institution.

In judgment no. 132 of 25 July 2025, the Constitutional Court held inadmissible, for lack of relevance, the question of constitutionality of Article 579 of the Criminal Code, raised by the Florence District Court for alleged conflict with Articles 2, 3, 13, and 32 of the Constitution, insofar as the provision does not exclude punishment of those who "materially carry out the suicidal will" of a person unable to access medically assisted suicide due to "physical impossibility" and "lack of suitable equipment," or due to a "not unreasonable" refusal of alternative methods of self-administration that might be available. The order of referral failed to demonstrate that self-administration of the lethal drug was actually impossible in the specific case, given the insufficient efforts made by the health authorities to procure suitable equipment.

Moreover, such inertia on the part of the public authority infringes the applicant's right to medically assisted suicide, as an expression of her constitutional right to self-determination, as recognized in Constitutional Court judgments no. 242 of 22 November 2019 and no. 135 of 1 July 2024—a right that should instead be ensured.

Finally, in judgment no. 155 of 23 October 2025, the Court declared inadmissible, for lack of relevance, the questions of constitutionality of Articles 5 and 12(2), (9), and (10) of Law no. 40 of 2004, insofar as, by limiting access to medically assisted reproduction to opposite-sex couples, they allegedly prevent—according to the referring court's interpretation—two persons of the same sex, but originally of different sexes, from having access to homologous fertilization using the gametes of one of them, cryopreserved prior to gender reassignment.

The contested provisions did not apply in the main proceedings, since the claim for a judicial declaration of paternity at issue had to be assessed solely on the basis of proof of the existence, or lack thereof, of a biological link between the claimant and the children conceived through medically assisted reproduction,

pursuant to Article 269 of the Civil Code and established case law (see Cass., order no. 32308 of 13 December 2018).

From a conceptual and methodological standpoint, it nevertheless remains essential that issues concerning the recognition of children born to same-sex couples through medically assisted reproduction be examined by taking the protection of the child as the guiding principle, rather than the right to parenthood of the individuals concerned.

**CORTE EDU, TERZA SEZIONE, CASO KIROV LRO E DMITRIYEVYKH contro RUSSIA (Domanda n. 29296/18)**

Omissis

**III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE**

9. Il secondo ricorrente lamentava principalmente di essere stato perseguito per aver distribuito pubblicazioni religiose dei Testimoni di Geova qualificate come materiale «estremista». Egli invocava l'articolo 9 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della Convenzione.

10. La Corte osserva che nella causa principale Taganrog LRO e altri (citata sopra, §§ 190-207), la Corte ha già riscontrato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 10, in relazione a questioni simili a quelle della presente causa. La Corte ha osservato, in particolare, che il reato di diffusione di massa di materiale estremista ai sensi dell'articolo 20.29 del CAO era concepito dal diritto russo come un reato formale. Era sufficiente stabilire che la pubblicazione in questione fosse inclusa nell'elenco federale dei materiali estremisti e che l'autore del reato ne avesse diffuso o posseduto con l'intento di diffonderlo. La legge non richiedeva ai tribunali chiamati a giudicare le accuse di valutare il contesto in cui era avvenuta la diffusione, di esaminare le intenzioni dell'autore del reato o di valutare le sue conseguenze dannose effettive o probabili. Data la natura formale del reato, le decisioni dei tribunali che ritenevano i ricorrenti responsabili della diffusione di materiale estremista non contenevano alcuna valutazione del contesto della diffusione o delle sue potenziali conseguenze dannose. La Corte ha tuttavia ritenuto che il fatto che la legislazione nazionale non richiedesse la prova che il reato avesse avuto un effetto concreto non escludesse la necessità di giustificare l'ingerenza e di dimostrare che essa fosse necessaria nelle circostanze specifiche. Concentrandosi esclusivamente sugli elementi formali di un reato ai sensi dell'articolo 20.29 del CAO, i tribunali nazionali non avevano tenuto conto dei criteri elaborati dalla Corte nei casi relativi alla libertà di espressione e di religione e non avevano addotto motivi «pertinenti e sufficienti» per giustificare l'ingerenza. La mancata valutazione dei diversi interessi in gioco ha portato la Corte a concludere che l'ingerenza non perseguiva alcuna «esigenza sociale urgente» e non era quindi «necessaria in una società democratica».

11. Dopo aver esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha trovato alcun fatto o argomento in grado di convincerla a giungere a una conclusione diversa sull'ammissibilità e il merito della presente denuncia.

12. La denuncia è quindi ammissibile e rivela una violazione dell'articolo 9 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della Convenzione, a causa del procedimento penale nei confronti del secondo ricorrente.

**CORTE EDU, SECONDA SEZIONE, CASO RUTKAUSKAS contro LITUANIA (Domanda n. 15816/20)**

Omissis

**2. LA VALUTAZIONE DELLA CORTE**

12. I principi generali relativi alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione come uno dei fondamenti di una «società democratica» ai sensi della Convenzione, nonché il margine di apprezzamento

degli Stati in questo ambito, sono stati definiti nella causa *Adyan e altri c. Armenia* (n. 75604/11, §§ 63-65, 12 ottobre 2017).

13. La Corte ha inoltre affermato che qualsiasi sistema di servizio militare obbligatorio impone un pesante onere ai cittadini. Esso è accettabile se è ripartito in modo equo e se le esenzioni da tale obbligo si basano su motivi solidi e convincenti. Tuttavia, un sistema che imponga ai cittadini un obbligo potenzialmente grave per gli obiettori di coscienza, come l'obbligo di prestare servizio militare, senza tenere conto delle esigenze della coscienza e delle convinzioni individuali, non riuscirebbe a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della società nel suo complesso e quelli dell'individuo (cfr. *Bayatyan c. Armenia* [GC], n. 23459/03, §§ 124-25, CEDU 2011; *Adyan e altri* [...]).

14. Nella causa *Teliatnikov* (citata sopra, §§ 97-110), la Corte ha ritenuto che il sistema del servizio militare obbligatorio non riuscisse a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della società nel suo complesso e quelli del ricorrente, che non si era mai rifiutato di adempiere ai propri doveri civili in generale. La Corte ha preso atto dell'esame limitato, a livello nazionale, della denuncia del ricorrente ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione in merito alla sua obiezione di coscienza e alla sua richiesta di svolgere un servizio civile alternativo. La Corte ha ritenuto in questo contesto che l'attuale servizio alternativo di difesa nazionale fosse intrinsecamente legato al servizio militare e ha quindi considerato che non potesse essere considerato un servizio civile separato. Di conseguenza, il rifiuto da parte dello Stato di rispettare l'obiezione di coscienza al servizio militare del ricorrente non era necessario in una società democratica e quindi violava l'articolo 9 della Convenzione.

15. Nel caso di specie, la Corte osserva innanzitutto che il Governo ha ammesso che la presente causa riguarda le stesse circostanze di fatto esaminate dalla Corte nella causa *Teliatnikov*. Il ricorrente, proprio come il sig. *Teliatnikov*, in qualità di membro dei Testimoni di Geova, ha chiesto di essere esonerato dal servizio militare sulla base delle sue sincere convinzioni religiose e ha fatto riferimento a tali motivi nella sua richiesta alle autorità militari nel 2015 (cfr. paragrafo 1 supra e *Teliatnikov*, citato supra, § 8). Il rifiuto di tale richiesta di esenzione ha quindi costituito un'ingerenza nel diritto alla libertà di pensiero e di coscienza del ricorrente ai sensi dell'articolo 9 (cfr. anche *Teliatnikov* [...]).

16. Tale interferenza aveva un fondamento giuridico, ovvero la legge sulla coscrizione. La Corte ritiene inoltre superfluo determinare in modo definitivo se l'obiettivo della tutela della sicurezza pubblica e dei diritti e delle libertà altrui fosse legittimo ai fini dell'articolo 9 § 2, poiché, anche supponendo che lo fosse, l'interferenza era comunque incompatibile con tale disposizione (cfr. anche *Teliatnikov*, citato sopra, §§ 93-94). In particolare, la Corte osserva che la decisione impugnata si basava su un sistema che non consentiva alcuna eccezione per motivi di coscienza al servizio militare obbligatorio o al servizio ad esso intrinsecamente connesso e non prevedeva lo svolgimento di un servizio civile alternativo. Essa non ha raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi della società e quelli di individui con convinzioni religiose sinceramente professate. Non può quindi essere considerata necessaria in una società democratica (cfr. anche *Teliatnikov*, citato sopra, §§ 95-110).

17. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

**CORTE EDU, QUARTA SEZIONE, CASO GERGELY CONTRO ROMANIA (Domanda n. 46890/21)**

Omissis

**Article 37**

**Article 37-1-c**

**Continued examination not justified**

Incendio di case appartenenti a abitanti di un villaggio rom e incapacità delle autorità di impedire l'attacco e di svolgere un'adeguata indagine penale: cancellato.

Con dichiarazioni unilaterali, il Governo ha riconosciuto che gli eventi in questione hanno costituito violazioni degli articoli 3, 6, 8, 13 e 14 della Convenzione e si è impegnato a versare a ciascuno dei ricorrenti un risarcimento compreso tra 30.000 e 36.500 euro, oltre alle spese e agli oneri. Si è inoltre impegnato ad adottare diverse misure generali che coinvolgono il sistema giudiziario, i programmi educativi, sociali e abitativi e mirano a combattere la discriminazione nei confronti dei rom nella contea interessata, stimolando la loro partecipazione alla vita economica, sociale, educativa, culturale e politica della comunità locale, sostenendo cambiamenti positivi nell'opinione pubblica nei loro confronti, nonché prevenendo e risolvendo i conflitti che potrebbero generare violenza. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di respingere le proposte del Governo e di proseguire l'esame nel merito delle cause.

La Corte ha osservato che, sebbene le violazioni denunciate fossero di natura molto grave e delicata, erano già state trattate in modo esaustivo nella causa *Moldovan c. Romania* ((n. 2), nn. 41138/98 e 64320/01, nota informativa n. 77). Inoltre, il Governo aveva riconosciuto tali violazioni e proposto diverse misure individuali e generali al fine di porre rimedio alla situazione e colmare le lacune del sistema giudiziario. L'attuazione delle misure proposte nel caso *Moldovan* era già stata avviata sotto la supervisione del Comitato dei Ministri. Pertanto, la Corte non ha esaminato le accuse di inefficacia delle misure, poiché il loro esame spettava interamente al Comitato dei Ministri nell'ambito del procedimento esecutivo. La Corte si è dichiarata soddisfatta delle misure generali e individuali proposte dal Governo. Tenuto conto della natura delle ammissioni del Governo, nonché della portata e dell'estensione dei vari impegni assunti, unitamente all'importo del risarcimento proposto, il rispetto dei diritti umani non ha richiesto alla Corte di proseguire l'esame delle domande.

Conclusione: cancellato dall'elenco dei casi (all'unanimità).

## **CORTE EDU, QUINTA SEZIONE, CASO DELLA COMUNITÀ RELIGIOSA DELLA PARROCCHIA DI SVYATO-USPENSKYY DELL'EPARCHIA DI RIVNE DELLA CHIESA ORTODOSSA UCRAINA NEL VILLAGGIO DI PTYCHA DEL DISTRETTO DI DUBENSKYY contro UCRAINA (Domanda n. 8906/19)**

Omissis

75. Come sancito dall'articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è uno dei fondamenti di una «società democratica» ai sensi della Convenzione. Tale libertà comporta, tra l'altro, la libertà di avere o meno credenze religiose e di praticare o meno una religione (cfr. *Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], n. 62649/10, § 103, 26 aprile 2016). Sebbene la libertà religiosa sia principalmente una questione di coscienza individuale, essa implica anche la libertà di manifestare la propria religione, da soli e in privato, o in comunità con altri, in pubblico e all'interno della cerchia di coloro che condividono la stessa fede. L'articolo 9 elenca le varie forme che può assumere la manifestazione della religione o delle convinzioni di un individuo, vale a dire il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza (*ibid.*, § 104).

76. Nelle società democratiche, in cui diverse religioni coesistono all'interno di una stessa popolazione, può essere necessario porre restrizioni alla libertà di un individuo di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni al fine di conciliare gli interessi dei vari gruppi e garantire il rispetto delle convinzioni di tutti. Ciò deriva sia dal paragrafo 2 dell'articolo 9 sia dagli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di garantire a tutti coloro che si trovano sotto la sua giurisdizione i diritti e le libertà ivi definiti (*ibid.*, § 106).

77. La Corte ha spesso sottolineato il ruolo dello Stato come organizzatore neutrale e imparziale dell'esercizio delle varie religioni, fedi e credenze, e ha affermato che tale ruolo favorisce l'ordine pubblico, l'armonia religiosa e la tolleranza in una società democratica (ibid., § 107). Questo dovere impone allo Stato di garantire la tolleranza reciproca tra gruppi contrapposti (cfr., ad esempio, *Leyla Şahin c. Turchia* [GC], n. 44774/98, § 107, CEDU 2005-XI).

78. Quando gli atti denunciati sono compiuti da privati e non sono quindi direttamente imputabili allo Stato convenuto, la Corte deve esaminare le questioni alla luce dell'obbligo positivo delle autorità statali di garantire i diritti di cui all'articolo 9 a coloro che rientrano nella loro giurisdizione. A questo proposito, la responsabilità dello Stato può essere invocata quando le credenze religiose sono ostacolate o negate in modo tale da impedire a coloro che le professano di esercitare la loro libertà di professarle o di esprimerle. In tali casi, lo Stato può essere chiamato a garantire il pacifico godimento dei diritti garantiti dall'articolo 9 ai titolari di tali credenze (cfr. *Georgian Muslim Relations and Others v. Georgia*, n. 24225/19, § 82, 30 novembre 2023)

79. In caso di conflitto tra i diritti di cui all'articolo 9, da un lato, e quelli tutelati dagli articoli 10 e 11, dall'altro, la Corte ribadisce che la Convenzione non stabilisce alcuna gerarchia particolare tra tali diritti: in linea di principio, essi meritano uguale rispetto. Essi devono quindi essere bilanciati tra loro in modo da riconoscere l'importanza di tali diritti in una società basata sul pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale. Da quanto sopra derivano tre ulteriori principi:

1. Spetta allo Stato garantire che, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile, entrambi i diritti siano tutelati. Tale obbligo si applica anche quando gli atti che possono ledere uno dei due diritti sono compiuti da privati.

2. A tal fine, lo Stato deve garantire l'esistenza di un quadro giuridico che tuteli tali diritti da terzi e adottare misure efficaci per assicurarne il rispetto nella pratica.

3. Come sempre quando uno Stato contraente cerca di proteggere due valori garantiti dalla Convenzione che possono entrare in conflitto tra loro, il compito della Corte è quello di verificare se le autorità abbiano raggiunto un giusto equilibrio tra questi due valori. Nel farlo, la Corte non dovrebbe agire con il senno di poi. Né dovrebbe semplicemente sostituire il proprio punto di vista a quello delle autorità nazionali che, in ogni caso, sono in una posizione molto più favorevole per valutare dove si trovi l'equilibrio appropriato e come raggiungerlo al meglio. Ciò è particolarmente vero quando è la polizia che deve trovare tale equilibrio nella pratica, poiché, come la Corte ha spesso affermato, occorre tenere debitamente conto delle difficoltà che incontra la polizia nelle società moderne. Pertanto, nel valutare la risposta della polizia agli eventi contestati, l'obbligo positivo che essa ha di garantire i diritti sia dei manifestanti che dei fedeli deve essere interpretato in modo da non imporre un onere impossibile o sproporzionato (cfr. *Georgian Muslim Relations and Others*, citata sopra, § 83; cfr. anche *Karaahmed c. Bulgaria*, n. 30587/13, §§ 93-96, 24 febbraio 2015, con ulteriori riferimenti).

[...]

## **CORTE EDU, TERZA SEZIONE, CASO MARKIN E ALTRI contro RUSSIA (Domande n. 20519/18 e altre 13)**

Omissis

### **III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE**

10. I ricorrenti hanno lamentato principalmente di essere stati perseguiti con l'accusa di estremismo per aver proseguito le attività delle organizzazioni religiose locali dei Testimoni di Geova, ormai sciolte, organizzando funzioni religiose e praticando pacificamente la loro religione in comunità con altri. Essi hanno invocato l'articolo 9 della Convenzione.

11. La Corte osserva che nella causa principale *Taganrog LRO e altri c. Russia*, nn. 32401/10 e altri 19, §§ 256-73, 7 giugno 2022, ha già riscontrato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione in relazione a questioni simili a quelle del caso di specie. La Corte ha ritenuto, in particolare, che, poiché le autorità non hanno dimostrato che i ricorrenti fossero coinvolti in attività socialmente pericolose di natura estremista, il loro perseguimento e la loro condanna per aver praticato pacificamente la religione dei Testimoni di Geova in comunità con altri si basavano su una formulazione e un'applicazione inaccettabilmente ampia della legislazione sull'estremismo e non perseguivano alcun obiettivo legittimo o «esigenza sociale urgente».

12. Dopo aver esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha trovato alcun fatto o argomento in grado di convincerla a giungere a una conclusione diversa sull'ammissibilità e il merito di queste denunce.

13. Queste denunce sono quindi ammissibili e rivelano una violazione dell'articolo 9 della Convenzione a causa del procedimento penale nei confronti dei ricorrenti.

[...]

## **CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 21 LUGLIO 2025, n. 115**

Congedo parentale – Genitorialità intenzionale – PMA – Interesse del minore

Omissis

### *Considerato in diritto*

7.1. – Il dato che proviene dall'esperienza della giurisprudenza di legittimità a definizione del titolo genitoriale in materia di stato civile è quello della trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita formato all'estero e relativo a un minore, perché non è contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all'impiego da parte della partner di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono autorizzate nel nostro ordinamento.

Il principio è quello dell'assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso all'utilizzazione delle già menzionate tecniche, dove l'identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori, in assenza di elementi di contrarietà all'ordine pubblico, quale è ad esempio la maternità surrogata, stante l'esigenza di realizzare l'interesse del minore, per il principio di tutela dell'infanzia, immanente al nostro ordinamento e affermato dall'art. 31, secondo comma, Cost., in applicazione del quale ogni bambino ha diritto ad avere dei genitori individuandoli in maniera certa in coloro che abbiano assunto l'iniziativa procreativa, con relativa responsabilità, in via naturale o tramite assistenza medica (sentenza n. 161 del 2023).

Le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono [...] espressione del margine di apprezzamento di cui il legislatore nazionale dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell'ordinamento interno, non è però di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell'ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni, quando l'atto di nascita, formato all'estero, viene trascritto in Italia [...].

7.2.– Questa Corte, con una recente sentenza, ha poi riconosciuto al nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa, legittimamente praticata in uno Stato estero nel rispetto della *lex loci*, da una coppia di donne, e che debba dar luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla donna che ha partorito, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa (sentenza n. 68 del 2025).

7.3. – [L]’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità [genitoriale] (sentenza n. 33 del 2021). [Q]uesta Corte ha affermato che, qualora una coppia di persone abbia intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori (sentenze n. 68 del 2025 e n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea [...].

8.– Gli indicati approdi rendono costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 3 Cost., l’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità (art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).

Tale esclusione determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.

[...] All’interno di una coppia entrambi i genitori sono chiamati a provvedere al benessere fisico, psicologico ed educativo di un bambino [...].

9.– [È] ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.

E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione non legittimante, in cui al rapporto giuridicamente riconosciuto con la madre biologica si affianca il legame del figlio con la madre intenzionale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983.

[...]

## **CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 22 luglio 2025, n. 120**

Assegno familiare – Convivenza di fatto

Omissis

### *Considerato in diritto*

4.– La questione promossa in riferimento all’art. 3 Cost. non è fondata.

Questa Corte ha più volte ribadito la permanente diversità tra il rapporto coniugale e la convivenza di fatto, ritenendo però costituzionalmente illegittima, in casi particolari, la differenziazione tra le due situazioni, alla luce della ratio della norma censurata nella singola ipotesi (sentenze n. 148 del 2024, n. 213 del 2016, n. 140 e n. 86 del 2009, n. 8 del 1996, n. 559 del 1989, n. 404 del 1988; ordinanza n. 7 del 2010).

[L]a norma censurata [...] non può ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare, ai fini dell’esclusione dall’ANF, il convivente di fatto al coniuge [...].

[...]

La disciplina dell’ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell’assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione. La manipolazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, richiesta dal giudice a quo, implicherebbe, quindi, un’incongruenza nel sistema [...] perché la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell’assegno ma non della sua concessione e quantificazione.

[...]

5.– La questione promossa in riferimento all’art. 38 Cost. non è fondata.

[L]a norma censurata violerebbe l’art. 38 Cost. [...] in quanto determinerebbe una deviazione dalla finalità dell’ANF di sostenere i nuclei familiari bisognosi.

[N]ella disciplina dell’ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza. La norma censurata è, dunque, coerente con la disciplina generale dell’ANF, che a sua volta tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza.

Per tale ragione, l'art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 non contrasta con la finalità dell'ANF.

[...]

## **CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 luglio 2025, n. 132**

Omicidio del consenziente – Suicidio assistito

Omissis

*Considerato in diritto*

4.– [I]l giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l'uso degli arti e per tale ragione le questioni sono inammissibili.

4.1.– [I]l Tribunale di Firenze sembra essersi arrestato al piano dell'azione di un ente locale di committenza, non andando oltre la presa d'atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale.

Le verifiche concernenti l'esistenza della strumentazione idonea e, in caso affermativo, la concreta disponibilità della stessa avrebbero richiesto il coinvolgimento di organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l'Istituto superiore di sanità [...].

[...]

4.2.– [L]a persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni da questa Corte indicate nella sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – ovvero, l'esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli – ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l'ausilio nel relativo impiego.

[È] infatti la struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, affiancata dal comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, nell'esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili.

[...]

## **CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 23 ottobre 2025, n. 155**

PMA – Dichiarazione giudiziale di paternità – Rettificazione di sesso

Omissis

*Considerato in diritto*

2. – [...] Le odierne questioni [...] non toccano in alcun modo il profilo dell'aspirazione alla genitorialità, ma riguardano l'interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero al riconoscimento, in particolare, anche da parte del genitore che ha fornito il gamete maschile, poi divenuto donna.

[...]

4.– Nel merito, le questioni vanno dichiarate inammissibili.

4.1.– Il giudizio a quo ha ad oggetto un'azione di status tesa alla dichiarazione giudiziale di paternità (per come riqualficata dal Tribunale comasco) di due minori, nate mediante ricorso alle tecniche di PMA,

in capo alla convenuta. Quest'ultima aveva fornito il proprio gamete maschile, che era stato crioconservato in epoca antecedente al suo mutamento di sesso, per procedere alla fecondazione omologa unitamente alla propria partner.

[...]

4.2.— Il Tribunale comasco non si confronta adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia.

Infatti, prospetta le questioni di legittimità costituzionale sull'erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall'art. 5 (e presidiato dall'art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell'ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento delle figlie e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità.

Oggetto dell'istanza esaminata nel giudizio a quo era l'attribuzione dello status di figlio delle due minori già nate. Il giudice, quindi, doveva confrontarsi unicamente con le indicazioni del legislatore in ordine ai presupposti per l'accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità.

[...]

[A]l fine di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 cod. civ., il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell'apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell'accesso alle tecniche di PMA.

[...]